

VI Commissione permanente Finanze e tesoro del Senato

***Memoria dell'IVASS in relazione all'A.S. 605 - Conversione
in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante
disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione
di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech***

1. Premessa

Le disposizioni in esame sono volte, in primo luogo, ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 del 30 maggio 2022, cd. Regolamento Pilot, che reca una disciplina sperimentale e transitoria per l'utilizzo della DLT (cd. tecnologia a registro distribuito, *distributed ledger technology* – "DLT") nella gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e dei sistemi di regolamento - *settlement systems* (Capo I, sez. da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).

L'intervento di adeguamento in esame si è reso necessario per consentire la circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari. L'art. 18 del citato regolamento europeo prevede infatti che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 23 marzo 2023 le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

Con l'occasione, oltre a tale intervento di adeguamento, l'art. 33 del nuovo decreto ha disposto anche la modifica del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, limitatamente alle condizioni per l'accesso alla sperimentazione in *Sandbox* per gli intermediari che intendono svolgere servizi e attività d'investimento.

2. Ambiti di intervento della nuova disciplina

In sintesi, con riferimento alle previsioni di adeguamento al Regolamento Pilot, possono essere individuati quattro ambiti di intervento:

- disciplina della circolazione in forma digitale. Le regole introdotte sono equivalenti a quelle già previste dal TUF per la circolazione in forma dematerializzata degli strumenti finanziari¹. La circolazione in forma digitale viene consentita solo per alcuni strumenti finanziari, tra cui *in primis* azioni e obbligazioni, a prescindere dalla circostanza che siano soggetti all'obbligo di negoziazione su sede MIFID. Tutti gli emittenti italiani possono optare per l'emissione di strumenti finanziari digitali, ivi comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione sottoposte alla vigilanza dell'Istituto;

- disciplina del responsabile del registro. Tali disposizioni - funzionalmente equivalenti a quelle armonizzate previste dal Regolamento Pilot - individuano i requisiti, le responsabilità e le modalità di iscrizione negli elenchi dei soggetti responsabili per la

¹ Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

tenuta dei registri per la circolazione degli strumenti finanziari emessi in forma digitale e non soggetti all'obbligo di negoziazione su sede MIFID (cdd. strumenti *over-the-counter*, "OTC"). I soggetti responsabili del registro per l'iscrizione di strumenti finanziari digitali OTC possono essere: gli stessi emittenti, tra cui le imprese di assicurazione e riassicurazione, quando lo fanno solo per sé stessi oppure determinati soggetti per i quali la tenuta dei registri DLT configura un'attività riservata svolta in via professionale per conto di emittenti terzi.

I responsabili del registro che svolgono l'attività in via professionale possono essere esclusivamente banche, SIM, gestori di mercati regolamentati, depositari centrali o società per azioni "commerciali". In tutti i casi, per poter essere responsabili del registro, è necessaria la preventiva iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Consob. L'iscrizione presuppone il soddisfacimento di determinati requisiti "tecnologici" e "organizzativi" differenziati sulla base della natura dei soggetti istanti.

Il regime risultante è affine a quello previsto per i *crypto-asset service providers* ("CASP") previsto dal Regolamento MICA².

- designazione delle autorità competenti. Le autorità competenti sono esclusivamente Consob e Banca d'Italia.

In generale, le competenze di vigilanza sono attribuite a Consob a fini di trasparenza e tutela degli investitori. A Banca d'Italia sono invece assegnate competenze nei soli casi di responsabili del registro in via professionale, a fini di tutela di stabilità e contenimento del rischio.

Consob e Banca d'Italia conservano tutti i poteri e attribuzioni previsti dalla disciplina di settore (TUB e CAP).

Non sono previste specifiche competenze né assegnati nuovi compiti all'Istituto, che è esclusivamente destinatario di comunicazioni da parte di Consob di avvio e di conclusione dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

- disciplina sanzionatoria. Sono previste esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di numerose disposizioni del decreto legge.

La nuova disciplina, relativamente ai profili che coinvolgono direttamente le imprese di assicurazione e riassicurazione, è coerente con all'attuale assetto di ripartizione di

² *Regulation of the European Parliament and of the Council on markets in crypto-assets*, in corso di finalizzazione.

competenze tra Consob e IVASS delineato dal Testo Unico della Finanza e dal Codice delle Assicurazioni.

Infine, la normativa in esame interviene anche sulle disposizioni recate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. decreto legge Crescita) al fine di agevolare l'accesso alla sperimentazione FinTech (cd. *Sandbox*) dei soggetti che intendono svolgere servizi e attività di investimento.

Si tratta di una modifica, discussa nell'ambito del Comitato costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze cui partecipano Consob, IVASS e Banca d'Italia, che attiene a profili rientranti nell'ambito delle competenze sui servizi e attività d'investimento attribuite alla Consob, consentendo di testare attività nella *Sandbox*, per un periodo di tempo molto limitato, senza dovere contestualmente richiedere l'autorizzazione all'esercizio. L'esenzione non coinvolge la sperimentazione da parte di soggetti operanti nel settore assicurativo per i quali, come anche per altri comparti finanziari, non è possibile prevedere esenzioni ulteriori o in contrasto con la normativa inderogabile dell'Unione europea che ne regola l'accesso.

3. Brevi cenni alle disposizioni del nuovo decreto che riguardano l'attività delle imprese di assicurazione e le competenze dell'Istituto

Art. 19 (Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) e 20 (Iscrizione nell'elenco)

L'articolo 20 detta la disciplina del procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale tra i quali, come visto, sono ricomprese anche le imprese di assicurazione o riassicurazione stabilite in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza (*art. 19, comma 1, lett. b*).

Il comma 7 dell'art. 20, in particolare, al fine di favorire forme di coordinamento tra le varie Autorità di vigilanza competenti prevede che Consob informi tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti da essa vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Analogamente, il precedente art. 19, al comma 3, dispone che l'impresa di assicurazione o riassicurazione iscritta nell'elenco dei responsabili dei registri informi tempestivamente Consob e IVASS dell'avvio dell'attività successivamente all'iscrizione nel registro.

Art. 21 (Cancellazione e sospensione dall'elenco)

In coerenza con la descritta disciplina dell'iscrizione nell'elenco dei responsabili, il comma 2 dell'art. 21 prevede che la Consob informi tempestivamente l'IVASS dell'avvio dei procedimenti di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione

Art. 24 (Requisiti del responsabile del registro)

L'articolo in esame, non applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione e riassicurazione, indica taluni requisiti specifici di governo societario e di organizzazione amministrativa e contabile che devono possedere alcune categorie di responsabili del registro.

Il comma 3, in particolare, pone in capo agli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro (e diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione) l'obbligo di dotarsi di efficaci politiche per identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi e di stipulare una polizza assicurativa o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

* * *

In relazione agli ambiti di intervento della disciplina e alle disposizioni che riguardano l'attività delle imprese di assicurazione e le competenze dell'Istituto non si hanno osservazioni da formulare. Non si rinvencono, inoltre, profili di criticità in ordine alla previsione della polizza per la copertura della responsabilità civile per danni che possono derivare dalla specifica attività.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e collaborazione.